



www.contenziosoclimaticoitaliano.it

PRIMO RAPPORTO DI COMPARAZIONE INTERFORMANTI

Agosto 2024

Quadro sinottico tra

- la sentenza del Tribunale civile di Roma, II sez. civile, n. 3552/2024*
 - le due sentenze della Corte europea dei diritti umani*
 - “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera” (53600/20)*
 - “Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.” (39371/20)*
 - l’Advisory Opinion dell’ITLOS (31/2024)*
- la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana precedente la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*
- la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 105/2024 sugli artt. 9 e 41 Cost.*

Questo *Report* confronta le tesi argomentate nella sentenza del Tribunale civile di Roma, la prima decisione italiana di contenzioso climatico, con quelle rappresentate dalle altre Autorità giurisdizionali sui medesimi temi, ove affrontati. L'ordine degli argomenti parte dalla decisione finale della sentenza italiana di Primo grado per poi seguire le pagine della parte "*in diritto*" del documento giudiziale, nella sequenza di esposizione delle singole tesi del Tribunale. Il confronto sinottico mira a evidenziare differenze o concordanze nell'inquadramento delle questioni giuridiche relative al cambiamento climatico antropogenico, nello specifico ambito della responsabilità dello Stato nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, il richiamo alla giurisprudenza costituzionale consente di verificare se le argomentazioni CEDU e ITLOS siano verosimilmente conformi o meno alle posizioni consolidate dell'interpretazione costituzionale italiana, soprattutto dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.

Legenda: nel quadro sinottico sono riportati i passaggi della sentenza del Tribunale civile di Roma, con l'indicazione della pagina, nel confronto con i passaggi delle altre decisioni, indicate nei paragrafi di riferimento, per le decisioni CEDU e ITLOS, e del numero e anno, per le decisioni della Corte costituzionale. I passaggi puntualmente testuali sono riportati tra virgolette.

Indice

1. Sul difetto assoluto di giurisdizione	p. 1
2. Sull'ineluttabilità dell'impegno unitario degli Stati ai fini del contrasto efficace al cambiamento climatico	p. 2
3. Sull'unica possibilità di accesso alla Corte di giustizia europea per l'annullamento atti o la responsabilità extracontrattuale	p. 2
4. Sull'inesistenza di una tutela intergenerazionale dei diritti e di una tutela futura dei diritti	p. 3
5. Sull'inesistenza di una situazione giuridica differenziata e di un diritto umano al clima stabile e sicuro	p. 4
6. Sull'inesistenza di un'obbligazione civilistica dello Stato in materia di mitigazione climatica	p. 4
7. Sull'inesistenza di un obbligo dello Stato di ridurre le emissioni tenendo conto della "riserva di scienza"	p. 5
8. Sull'impossibilità di imporre, per via giudiziale, misure necessarie di mitigazione climatica	p. 6
9. Sull'assunto del " <i>ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori</i> "	p. 6
10. Sulla non verificabilità della correttezza delle decisioni statali di mitigazione climatica	p. 7
11. Sulla non sindacabilità giudiziale dei tempi e modi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico	p. 7
12. Sull'esistenza di atti, provvedimenti e comportamenti solo di " <i>indirizzo politico</i> " nella lotta all'emergenza climatica	p. 8
13. Sul necessario annullamento di atti normativi o regolamentari	p. 8
14. Sulla separazione dei poteri come ostacolo al sindacato giudiziale in tema di mitigazione climatica statale	p. 9
15. Sulla non coercibilità giudiziale della condotta statale di mitigazione climatica da parte del singolo	p. 9
16. Sull'inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato come differenziato	p. 10

Tesi 1
Sul difetto assoluto di giurisdizione



In Italia, sussiste il difetto assoluto di giurisdizione
sulla responsabilità extracontrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica
[p. 14 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Sentenze Corte costituzionale <i>pre</i> riforma art. 9
<p>Nel contesto specifico del cambiamento climatico, l'UNFCCC impone agli Stati l'obbligo di proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future. Questo obbligo deve essere considerato alla luce di tre elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "impatti nocivi già esistenti" - urgenza della situazione - rischio di danni irreversibili. <p>Nel sistema CEDU, tale situazione sottolinea il rischio insito nei pertinenti processi decisionali attuali, rafforzando la giustificazione di una loro "revisione giudiziale" (<i>Judicial Review</i>), appunto nel quadro della CEDU e anche per i danni futuri o minacce esistenziali [§§ 420, 499, 613, 631-636].</p> <p>Per le controversie sulle misure di mitigazione climatica è applicabile l'art. 6 n.1 CEDU, nel suo "ambito civilistico" (<i>Civil Limb</i>), se l'ordinamento interno contempla l'accesso individuale al giudice per la tutela dei diritti alla vita, all'integrità fisica e alla proprietà, nonché quello delle associazioni, per difendere determinati interessi specifici dei membri dell'associazione, come il loro stile di vita, i loro beni o altri diritti civili [§§ 594-602, 638-639].</p>	<p>Il giudice naturale della responsabilità extracontrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che il sistema costituzionale, legislativo e quello giurisprudenziale domestico escludano espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la responsabilità extracontrattuale dello Stato; b) il diritto all'ambiente; c) rimedi civilistici per la sua tutela. <p>Di conseguenza, l'accesso <i>per saltum</i> a Strasburgo è ammesso solo in assenza di questi requisiti nazionali [§§ 71, 218-225].</p> <p>Né la titolarità della cittadinanza europea osta all'accesso al giudice nazionale [§ 200].</p>	<p>Nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste antinomia reale tra disciplina di accesso al giudice per il danno ambientale e disciplina generale del danno alla persona o altri enti, posta dal Codice civile, anche perché l'art. 2043 Cod. civ. è norma "secondaria", che trova direttamente nell'art. 32 Cost. la sua norma "primaria" precettiva ai fini dell'attivazione dell'obbligazione riparatoria, rendendo il diritto alla riparazione, anche in forma preventiva, non abrogabile, perché fondato appunto sull'art. 32 della Costituzione, con conseguente diritto di accesso al giudice [C. Cost. nn. 126/2016].</p> <p>Il diritto di accesso al giudice è "tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo" [C. cost. n. 238/2014], il che esclude "che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano esser fatte valere" [C. cost. n. 26/1999].</p>

Tesi 2

Sull'ineluttabilità dell'impegno unitario degli Stati ai fini del contrasto efficace al cambiamento climatico

↓
 Il contrasto ai cambiamenti climatici richiede un impegno unitario degli Stati, che sul tema si sono "autoregolamentati"
 [p. 8 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>
<p>Gli Stati, nella loro qualità di emettitori storici (<i>Emitting States</i>), hanno contribuito in modo differenziato alle concentrazioni di gas serra nel sistema climatico, determinando imputazioni differenti di responsabilità sulla pericolosa interferenza antropogenica sul sistema climatico [§ 114].</p> <p>Di conseguenza, l'argomento che solo l'impegno unitario sia risolutivo dei problemi climatici non può trovare accoglienza nel sistema CEDU, dove invece è importante applicare l'art. 3 n. 3 UNFCCC per dimostrare che il singolo Stato si impegna a eliminare o ridurre al minimo, per il presente e il futuro, il proprio contributo storico ai danni e al rischio in corso [§ 444].</p> <p>Ogni Stato deve rispondere della propria "quota di responsabilità", proprio perché le responsabilità sono comuni ma differenziate in base all'UNFCCC e questo principio è conforme alla CEDU, sicché ne deriva che uno Stato convenuto in giudizio non deve sottrarsi alla propria responsabilità invocando la responsabilità di altri Stati, siano essi Parti contraenti della CEDU o meno, neppure con riguardo alle proprie "emissioni incorporate" provenienti dall'estero [§§ 442-443 e 287, con citazione di <i>Duarte Agostinho</i> in §§ 5, 287].</p>	<p>Nel quadro della CEDU, non esiste una responsabilità extraterritoriale degli Stati per le conseguenze delle loro azioni di mitigazione climatica, da non confondere col danno transfrontaliero [§§ 167 e 192].</p> <p>Questo, però, non significa che non esista una responsabilità individuale dello Stato in materia all'interno del proprio territorio.</p> <p>Al contrario, ciascuno Stato risponde delle proprie azioni climatiche all'interno del proprio territorio, ai fini della tutela dei diritti CEDU [§§ 77 ss., 84 ss.], con rinvio esplicito alla sentenza <i>Verein KlimaSeniorinnen</i> [§§ 53, 165, 167, 189, 192, 201-202, 207], in merito al fondamento giuridico e ai contenuti di tale responsabilità statale individuale.</p>

Tesi 3

Sull'unica possibilità di accesso alla Corte di giustizia europea per l'annullamento atti o la responsabilità extracontrattuale

↓
 Gli attori, lamentando la lesione di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata da quella della collettività generale, avrebbero potuto attivare i rimedi ex artt. 263 e 340 TFUE
 [p. 9 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Sentenze Corte costituzionale pre riforma art. 9
<p>Spetta ai giudici nazionali verificare che le autorità statali abbiano soddisfatto i requisiti di tempestiva e appropriata azione di mitigazione climatica, coerente con scopi e obiettivi fissati a livello internazionale [§§ 412, 420, 450 e 550] anche perché la tutela giudiziale nazionale dei diritti può essere "considerevolmente più ampia" di quella CEDU [§ 412] e tenendo conto altresì del rapporto causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato, relative al cambiamento climatico, e il danno, o il rischio di danno, che colpisce gli individui nel suo territorio [§ 519].</p>	<p>Il giudice naturale della responsabilità extracontrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che non sia esplicitamente escluso da fonti costituzionali, legislative e giurisprudenziali dell'ordinamento nazionale [§§ 218-225].</p> <p>Il danno da cambiamento climatico non va confuso col danno ambientale transfrontaliero, perché il primo colpisce ovunque e quindi i singoli territori statali, al cui interno tutelarsi [§§ 167 e 192]. Né la titolarità della cittadinanza europea osta all'accesso al giudice nazionale [§ 200].</p>	<p>Non esiste una tutela esclusiva dei diritti fondamentali a livello solo europeo, con esclusione dell'accesso al giudice comune nazionale, al fine di garantire anche i diritti riconosciuti dalle fonti UE [C. Cost. nn. 269/2017, 20/2019, 63/2019, 149/2022, 15/2024].</p>

Tesi 4

Sull'inesistenza di una tutela intergenerazionale dei diritti e di una tutela futura dei diritti



[La tutela è richiesta] anche nella prospettiva delle generazioni future, con richiamo a tal fine alla c.d. tutela intergenerazionale dei diritti umani che troverebbe fondamento nell'art. 2 della Cost. (disposizione che imporrebbe anche la tutela futura dei diritti umani).

[p. 10 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Sentenze Corte costituzionale pre riforma art. 9	Sentenza Corte costituzionale n. 105/2024
<p>Nel contesto specifico del cambiamento climatico, la condivisione degli oneri intergenerazionali assume particolare importanza sia per quanto riguarda le diverse generazioni di coloro che vivono attualmente, sia per quanto riguarda le generazioni future. Questo impegno deriva dall'UNFCCC. Di conseguenza, questo obbligo deve essere considerato nella sua dimensione intertemporale e intergenerazionale. Nel contesto attuale, tenendo conto della prospettiva di conseguenze aggravanti per le generazioni future, la tutela intergenerazionale sottolinea il rischio insito nei pertinenti processi decisionali attuali, rafforzando la giustificazione di una "revisione giudiziale" (<i>Judicial Review</i>) delle decisioni statali, anche perché l'art. 8 CEDU consente la tutela per danni futuri [§§ 410, 420, 544-546, 613].</p>	<p>Il giudice naturale della responsabilità extra-contrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che non sia esplicitamente escluso da fonti costituzionali, legislative o giurisprudenziali dell'ordinamento nazionale [§§ 218-225].</p>	<p>I diritti delle generazioni future vanno salvaguardati [C.Cost.n.93/2017].</p>	<p>Il riformato art. 9 Cost., contenente un "esplicito mandato" costituzionale, vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in una prospettiva di tutela intergenerazionale ossia rivolta non solo agli interessi dei singoli nel momento presente, ma estesa anche ... agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro [§ 5.1.2 del <i>Considerato in diritto</i>].</p>

Tesi 5
Sull'inesistenza di una situazione giuridica differenziata e di un diritto umano al clima stabile e sicuro

↓
 Gli attori ritengono di essere titolari di una situazione giuridica differenziata, ovvero di un diritto al clima e di un diritto a conservare le condizioni di vivibilità
 [pp. 9 e 10 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenze Corte costituzionale <i>pre riforma art. 9</i>
<p>I diritti umani e l'ambiente sono interconnessi [§ 200]. Mentre la causa principale del cambiamento climatico deriva dall'accumulo di gas serra nell'atmosfera terrestre, le conseguenze risultanti e i loro effetti negativi sulle condizioni di vita di varie comunità umane e di individui sono complesse e molteplici, sollevando questioni di effetti dannosi sia di tipo differenziato, in ragione delle diverse vulnerabilità, sia in termini intergenerazionali [§§ 410 e 420]. In questo quadro, lo statuto di vittima ai sensi della CEDU deve essere interpretato in prospettiva evolutiva e alla luce delle condizioni contemporanee, in modo da scongiurare che qualsiasi interpretazione eccessivamente formalistica finisca col rendere inefficace e illusoria la tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione [§ 482]. Tenendo conto del rapporto causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato relative al cambiamento climatico e il danno, o il rischio di danno, che colpisce gli individui, l'art. 8 CEDU comprende anche il diritto degli individui a una protezione effettiva, da parte delle autorità statali, dai gravi effetti negativi, in termini di danno o rischio di danno, dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita [§ 519]. Nel campo della lotta al cambiamento climatico antropogenico, l'obbligazione statale di protezione consiste nel rendere effettiva nel tempo la protezione di questi diritti, attraverso misure che mitighino non semplicemente le emissioni di gas serra in sé, bensì gli effetti attuali e quelli futuri potenzialmente irreversibili, derivanti dal cambiamento climatico antropogenico, in modo da intervenire sulla "relazione causale tra il cambiamento climatico e il godimento dei diritti della Convenzione", in linea con gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri nell'ambito dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi e con le convincenti prove scientifiche fornite, in particolare, dall'IPCC [§§ 435, 519, 544-546].</p>	<p>Il diritto alla salute è costituzionalmente riconosciuto e tutelato come diritto soggettivo direttamente azionabile <i>erga omnes</i> [C. cost. nn. 247/1974, 88/1979, 356/1991, 107/2012] nei confronti sia dei pubblici poteri che dei privati [C. cost. nn. 88/1979, 184/1986, 557/1987, 202/1991], interagente con l'ambiente quale elemento che concorre a determinare la qualità della vita, essendo espressione dell'esistenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e dunque oggetto di una situazione soggettiva non di tipo appropriativo, ma di godimento sia collettivo che individuale [C. cost. n. 641/1987]. La vivibilità ambientale va salvaguardata secondo solidarietà e in considerazione anche dei diritti delle generazioni future [C. Cost. 93/2017].</p>

Tesi 6
Sull'inesistenza di un'obbligazione civilistica dello Stato in materia di mitigazione climatica

↓
 Non esiste una obbligazione civilistica nei confronti dei singoli, fondata su fonti internazionali
 [p. 10 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Advisory Opinion ITLOS 31/2024	Sentenze Corte costituzionale <i>pre riforma art. 9</i>	Sentenza Corte costituzionale n. 105/2024
<p>Esiste un "dovere primario" (<i>Primary Duty</i>) dello Stato verso singoli e associazioni, fondato sull'art. 8 CEDU, e operante secondo le fonti internazionali, riguardante l'azione e applicazione efficace della mitigazione climatica [§§ 545-549]. L'obbligazione di mitigazione si fonda su fonti interne, CEDU, UNFCCC e Accordo di Parigi e sulle prove dell'IPCC [§ 546].</p>	<p>La responsabilità extracontrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica va accertata sulla base delle fonti interne allo Stato [§§ 218-225] e nel rinvio alla sentenza <i>Verein Klima Seniorinnen</i> [§§ 53, 165, 167, 189, 192, 201-202, 207], in merito ai contenuti della responsabilità statale individuale.</p>	<p>In presenza di alti livelli di rischi e danni combinati tra cambiamento climatico e inquinamento, incombe sugli Stati un dovere di diligenza ancor più stringente ed efficace negli obiettivi da perseguire, e non solo nella condotta da tenere [§§ 235-240, 397].</p>	<p>L'art. 28 Cost. non conosce deroghe alla responsabilità diretta dello Stato [C. Cost. nn. 307/1990, 132/1992, 258/1994, 118/1996, 27/1998, 118/2000, 226/2000, 443/2000, 342/2006, 107/2012, 268/2017, 205/2022, 35/2023 e 129/2023]. Di fronte alla "lesione di beni della vita protetti", il danno ingiusto "non consente diversità di trattamento" tra condotta privata e pubblica [C. cost. n. 64/1992].</p>	<p>Esiste un triplice dovere costituzionale di: miglioramento delle condizioni naturali dell'ambiente; preservazione dei patrimoni naturali e delle specie viventi; efficace difesa. Tale triplice dovere vincola le pubbliche autorità ad attivarsi, attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia [§ 5.1.2 del <i>Considerato in diritto</i>].</p>

Tesi 7
Sull’inesistenza di un obbligo dello Stato di ridurre le emissioni
tenendo conto della “riserva di scienza”



L’obbligo dello Stato di ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori sarebbe l’effetto della dedotta “riserva di scienza”, intesa come limite alla discrezionalità politica dello Stato

[p. 10 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	<i>Advisory Opinion</i> ITLOS 31/2024	Sentenze Corte costituzionale <i>pre</i> riforma art. 9
<p>Gli Stati hanno un margine di apprezzamento ridotto per quanto riguarda il loro impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, i suoi effetti negativi e la definizione di scopi e obiettivi richiesti a tale riguardo, fissati dalle fonti e specificati dalle conoscenze scientifiche dell’IPCC [§§ 64, 77, 104-120, 429, 431-433, 510-511, 530, 542-543, 546, 571].</p> <p>Le conclusioni dell’IPCC corrispondono alla posizione assunta, in linea di principio, dagli Stati nel contesto dei loro impegni internazionali per affrontare il cambiamento climatico [§ 433].</p> <p>Esiste l’evidenza scientifica che il riscaldamento globale stia raggiungendo il limite critico ed esiste un’accettazione generale sull’urgenza per quanto riguarda gli impatti attuali e futuri inevitabili del cambiamento climatico su vari aspetti dei diritti umani. Il che suggerisce di agire in base alle conoscenze scientifiche a disposizione [§ 635].</p>	<p>La soluzione della questione climatica è “necessariamente” scientifica [§ 46 ss.].</p> <p>I <i>Report</i> dell’IPCC riflettono il consenso scientifico e quello degli Stati sulle informazioni e i metodi migliori per far fronte al cambiamento climatico antropogenico [§§ 62-63, 208, 243].</p>	<p>La tutela della salute umana, individuale e collettiva, deve operare alla luce dello stato delle conoscenze acquisite tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e internazionali – a ciò deputati [C. cost. nn. 185/1998, 121/1999, 282/2002, 383/2003, 151/2009] e deve fondarsi su rilevazioni statistiche della mortalità e/o morbosità del fenomeno e dei costi sociali dell’eventuale inazione [C. cost. n. 180/1994], affinché anche il giudice ponga la sua decisione “su dati certi” e applicando “regole di sicura conoscibilità” [C. Cost. n. 641/1987].</p>

Tesi 8

Sull'impossibilità di imporre, per via giudiziale, misure necessarie di mitigazione climatica



Non spetta al giudice civile imporre alle Autorità statali l'adozione di una politica normativa necessaria al fine di contrastare il grave e complesso fenomeno del cambiamento climatico

[p. 11 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Sentenze Corte costituzionale <i>pre riforma art. 9</i>	Sentenza Corte costituzionale n. 105/2024
<p>Nel sistema CEDU, compito del giudice non è quello di imporre atti normativi bensì quello di procedere alla “necessaria supervisione” dei requisiti legali appunto necessari a garantire la tutela dei diritti [§§ 411-412].</p> <p>Questo compito è ancor più necessario in una situazione di persistente riconosciuta inadeguatezza della mitigazione climatica [§§ 413-414].</p> <p>Pertanto, il controllo giudiziale interviene nell'accertare il rispetto dei requisiti necessari acconsentiti dagli Stati, dunque legali, la cui mancanza produce una “lacuna critica” nella mitigazione, rendendola persistentemente inadeguata e dunque dannosa [§§ 550 ss.].</p>	<p>Dentro il sistema CEDU, il giudice naturale della responsabilità extra-contrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che non sia esplicitamente escluso da fonti costituzionali, legislative e giurisprudenziali dell'ordinamento nazionale [§§ 218-225], per cui ad esso incombe l'imporre le misure del § 550 di <i>KlimaSeniorinnen</i>, per la eliminazione della “lacuna critica” della mitigazione climatica [§§ 53, 165, 167, 189, 192, 201-202, 207].</p>	<p>La salute umana è costituzionalmente tutelata, da parte di qualsiasi potere pubblico o privato, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - astensione da qualsiasi comportamento che possa “ledere” o “mettere a rischio” l'integrità “di pari grado” fisica, psichica e di benessere dell'individuo [C. cost. nn. 455/1990, 167/1999]; - prevenzione da qualsiasi conseguenza dannosa [C. cost. n. 641/1987]; - preservazione delle condizioni di salute collettiva [C. cost. 14/2023]; - eliminazione delle situazioni di sottoposizione passiva a un pericolo di danno [C. cost. n. 59/2006]; - rimozione dei fattori di pericolo o rischi per la salute [C. cost. n. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006, 58/2018]; - preservazione dell'integrità di tutti i patrimoni naturali che con la salute interagiscono [C. cost. nn. 210/1987, 641/1987, 126/ 2016, 105/2024]. 	<p>Esiste un triplice dovere costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - di miglioramento delle condizioni naturali dell'ambiente - di preservazione dei patrimoni naturali e delle specie viventi, - di efficace difesa nella naturale connessione di ecosistemi e biodiversità con la salute umana. <p>Tale triplice dovere vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in una prospettiva di tutela intergenerazionale [§ 5.1.2 del <i>Considerato in diritto</i>].</p>

Tesi 9

Sull'assunto del “ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori”



Lo Stato non è tenuto a ridurre le emissioni nel senso voluto dagli attori

[p. 10 e 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>
<p>Ogni Stato della CEDU è tenuto a considerare la propria “quota di responsabilità” e quindi a eliminare la “lacuna critica” del mancato calcolo del <i>Carbon Budget</i> residuo e degli altri metodi, senza i quali la propria mitigazione climatica permane dannosa perché non interrutiva della continuità storica delle emissioni cumulative di quello Stato, “pro quota” contributive – per via della loro concentrazione – all'emergenza climatica in atto e al peggioramento della tutela dei diritti presenti e futuri, rispetto alle soglie di pericolo da non superare indicate da UNFCCC e Accordo di Parigi, in violazione dell'art. 8 CEDU [§§ 438 e 440, 442-444].</p> <p>Pertanto, l'intervento giudiziale, richiesto a tutela dei diritti, non consiste nell'accoglimento di una volontà soggettiva di riduzione delle emissioni, bensì nell'accertamento della “lacuna critica” statale, con conseguente sua eliminazione, anche in sede giudiziale, attraverso l'imposizione delle “misure necessarie” di mitigazione non dannosa, che vincolano dall'esterno, in virtù di UNFCCC, Accordo di Parigi e CEDU, il margine di apprezzamento dello Stato membro della CEDU [§§ 411-414, 550 e 655].</p>

Tesi 10

Sulla non verificabilità della correttezza delle decisioni statali di mitigazione climatica

↓
 Non spetta al giudice verificare le informazioni necessarie per l'accertamento della correttezza delle complesse decisioni prese sulla mitigazione climatica
 [pp. 11-12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Advisory Opinion ITLOS 31/2024
Anche i giudici nazionali rientrano tra le “autorità nazionali competenti” a verificare il rispetto dei requisiti necessari di condotta statale, non produttivi di “lacune critiche” nella mitigazione climatica [§ 550].	I <i>Report</i> dell’IPCC riflettono il consenso scientifico e quello degli Stati sulle informazioni e i metodi migliori per far fronte al cambiamento climatico antropogenico [§§ 62-63, 208, 243]. Il livello di diligenza deve essere fissato al massimo nel caso del cambiamento climatico [§ 240] e deve contenere le misure “necessarie” ed “efficaci” per evitare danni [§§ 199 ss.].

Tesi 11

Sulla non sindacabilità giudiziale dei tempi e modi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico

↓
 Le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico... rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nel giudizio civile
 [p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenze Corte costituzionale <i>pre riforma</i> art. 9
Per le controversie sulle misure di mitigazione climatica è applicabile l’art. 6 n.1 CEDU, nel suo “ambito civilistico” (<i>Civil Limb</i>), se l’ordinamento interno contempla l’accesso individuale al giudice per la tutela dei diritti. Anche i giudici nazionali rientrano tra le “autorità nazionali competenti” a verificare il rispetto dei requisiti necessari di condotta statale, non produttivi di una mitigazione climatica dannosa per persistenza di “lacune critiche”. Ad essi spetta verificare l’esistenza dei requisiti necessari di tempestività, appropriatezza e coerenza della mitigazione climatica [§ 550] nonché di verificare la stima del bilancio di carbonio rimanente [§§ 542, 562, 569, 571].	Il danno alla salute è sempre ingiusto perché compromette “attività realizzatrici della persona umana” [C. cost. nn. 356/1991, 485/1991] ed è sempre risarcibile in qualsiasi forma [C. cost. nn. 356/1991], sia da parte del privato che dell’amministrazione [C. cost. nn. 15/1973, 444/1988, 64/1992, 156/1999], coinvolgendo anche la responsabilità diretta dello Stato [C. cost. n. 64/1992] e pure in presenza di rischi [C. cost. 218/1994].

Tesi 12

Sull'esistenza di atti, provvedimenti e comportamenti solo di "indirizzo politico" nella lotta all'emergenza climatica



Sulla questione «*indubbiamente emergenziale*», del cambiamento climatico antropogenico, si assumono atti, provvedimenti e comportamenti «*manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico*», sicché le censure degli attori «*si appuntano sull'azione di indirizzo politico*»

[p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	<i>Advisory Opinion</i> ITLOS 31/2024	Sentenze Corte costituzionale <i>pre</i> riforma art. 9
<p>Un'azione giudiziale che solleva interrogativi sulla compatibilità delle decisioni statali con i diritti, di individui o gruppi, tutelati dalla CEDU, non è più una questione di indirizzo politico ("<i>politics</i>") o di discrezionalità ("<i>policy</i>"), bensì diventa una questione di diritto, dato che incide sull'interpretazione e applicazione della Convenzione. In tali casi, sussiste il controllo giurisdizionale da parte dei giudici nazionali [§ 450].</p>	<p>L'obbligo di diligenza non deve essere inteso come una facoltà che dipende dalla discrezionalità di uno Stato o che richiede uno sforzo minore per raggiungere il risultato prefissato. Il contenuto di un obbligo di diligenza deve essere determinato in modo oggettivo in base alle circostanze fattuali, tenendo conto dei fattori rilevanti [§ 257].</p> <p>La diligenza dello Stato deve realizzarsi ai massimi livelli nella lotta al cambiamento climatico e non comprende solo leggi o provvedimenti, ma misure necessarie di vigilanza e verifica dell'efficacia delle attività di contrasto [§ 235].</p>	<p>Anche l'indirizzo politico legislativo soggiace al dovere costituzionale di pronta rimozione del pericolo in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenzione da qualsiasi conseguenza dannosa [C. cost. n. 641/1987]; - preservazione delle condizioni di salute collettiva [C. cost. 14/2023]; - eliminazione delle situazioni di sottoposizione passiva a un pericolo di danno [C. cost. n. 59/2006]; - rimozione dei fattori di pericolo o rischi imminenti per la salute [C. cost. n. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006, 58/2018].

Tesi 13

Sul necessario annullamento di atti normativi o regolamentari



Con l'azione civile proposta, gli attori chiedono nella sostanza al Tribunale di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario

[p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>
<p>L'accesso al giudice, in base all'art. 6 n. 1 CEDU, non ha per oggetto lo stato della legislazione nazionale, bensì i metodi impiegati per gli obiettivi climatici che vincolano gli Stati e quindi la verifica delle carenze della mitigazione climatica, di fronte a una situazione di fatto, non contestata e scientificamente provata, di minaccia attuale e futura al godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione nonché di urgenza nel garantire il rispetto dei limiti di aumento della temperatura media globale all'interno delle soglie concordate [§§ 436, 438-440, 596, 615-617, 626-628, 631-635].</p> <p>Si tratta, quindi, di intervenire, anche per via di "revisione giudiziale" (<i>Judicial Review</i>), per garantire le "misure necessarie" per porre fine, per la proprie "quota di responsabilità", alla mitigazione dannosa ancora in atto [§§ 411-414, 420, 442-444, 550]</p>

Tesi 14
**Sulla separazione dei poteri come ostacolo al sindacato giudiziale
in tema di mitigazione climatica statale**

↓
[si chiederebbe al giudice la] violazione di un principio cardine
dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri

[p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenze Corte costituzionale pre riforma art. 9
<p>Gli Stati hanno un margine di apprezzamento ridotto per quanto riguarda il loro impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, i suoi effetti negativi e la definizione di scopi e obiettivi richiesti a tale riguardo, fissati dalle fonti e specificati dalle conoscenze scientifiche dell’IPCC, da non confondere con la scelta dei mezzi, individuati per raggiungerli [§§ 64, 77, 429, 431-433, 510-511, 530, 542-543, 546, 571] Spetta anche ai giudici nazionali verificare che le autorità statali abbiano soddisfatto i requisiti di tempestiva e appropriata azione di mitigazione climatica, coerente con scopi e obiettivi, fissati a livello internazionale [§§ 412, 420, 450 e 550].</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto della separazione dei poteri tra il potere legislativo e quello giudiziario, si tratta di considerare che l’accesso al giudice, in base all’art. 6 n. 1 CEDU, non ha per oggetto lo stato della legislazione nazionale, bensì i metodi impiegati per gli obiettivi climatici che vincolano gli Stati e quindi la verifica delle carenze della mitigazione climatica, di fronte a una situazione di fatto, non contestata e scientificamente provata, di minaccia attuale e futura al godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione nonché di urgenza nel garantire il rispetto dei limiti di aumento della temperatura media globale [§§ 436, 596, 615-617, 626-628, 631-635].</p>	<p>Tra i controlimiti all’applicazione del diritto europeo non rientra la separazione dei poteri [C. Cost. n. 170/1987] e l’identità costituzionale italiana si fonda sul primato della dignità della persona umana e non sul primato dei poteri [C. cost. 238/2014].</p> <p>Il <i>neminem laedere</i>, in combinato con l’art. 32 Cost., assurge a elemento identificativo dello Stato di diritto italiano [C. cost. nn. 184/1986, 641/1987, 307/1990, 202/1991, 16/1992, 71/1993, 561/1997, 156/1999].</p>

Tesi 15
Sulla non coercibilità giudiziale della condotta statale di mitigazione climatica da parte del singolo

↓
[La riduzione delle emissioni statali non è] coercibile da parte del singolo nel senso voluto dagli attori di un giudizio

[p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	Sentenze Corte costituzionale pre riforma art. 9
<p>Nel contesto attuale, tenendo conto della prospettiva di conseguenze aggravanti per le generazioni future, la tutela intergenerazionale sottolinea il rischio insito nei pertinenti processi decisionali attuali, rafforzando la giustificazione di una “revisione giudiziale” (<i>Judicial Review</i>) delle decisioni statali [§ 420].</p> <p>La “revisione giudiziale” (<i>Judicial Review</i>) consente di intervenire sulla “relazione causale tra il cambiamento climatico e il godimento dei diritti della Convenzione”, in linea con gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri nell’ambito dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi e con le convincenti prove scientifiche fornite, in particolare, dall’IPCC [§§ 420, 435, 519, 544-546].</p>	<p>Il giudice naturale della responsabilità extracontrattuale dello Stato nella materia della mitigazione climatica è quello nazionale, a meno che non sia esplicitamente escluso da fonti costituzionali e legislative dell’ordinamento nazionale [§§ 218-225].</p>	<p>In vigenza della Costituzione, ritenere che la responsabilità civile abbia carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio <i>ex post</i> sarebbe oggi “infondato oltreché antistorico”, soprattutto in presenza di “perdite” potenzialmente irreparabili, che impongano, proprio in nome della salute, interventi preventivi [C. cost. nn. 184/1986 e 641/1987]</p>

Tesi 16

Sull'inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato come differenziato



L'interesse, di cui si invoca la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 c.c., non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati [p. 12 della sentenza italiana]

Sentenza CEDU <i>Verein KlimaSeniorinnen</i>	Sentenza CEDU <i>Duarte Agostinho et al.</i>	<i>Advisory Opinion ITLOS 31/2024</i>	Sentenze Corte costituzionale <i>pre riforma art. 9</i>	Sentenza Corte costituzionale n. 105/2024
<p>Nella prospettiva CEDU, esiste l'interesse degli individui a tutelarsi per via giudiziale contro gli effetti del cambiamento climatico e richiedere la protezione da parte dello Stato, con le misure necessarie atte a eliminare le mitigazioni che persistono dannose con i propri "fallimenti" (<i>failure</i>) e le proprie "lacune critiche" [§§ 448-450, 487, 502, 550, 555, 573].</p>	<p>Gli Stati hanno il controllo finale sulle attività pubbliche e private basate sui loro territori che producono emissioni di gas serra. A questo proposito, hanno assunto determinati impegni di diritto internazionale, in particolare quelli stabiliti nell'Accordo di Parigi. Inoltre, come stabilito in <i>Verein Klima Seniorinnen Schweiz</i> [citato nei §§ 544-554], alcuni obblighi positivi derivano dalla Convenzione per quanto riguarda i cambiamenti climatici [§ 192].</p> <p>Esiste quindi un interesse a livello nazionale a far tutelare i diritti della CEDU [§§ 218-225].</p>	<p>Il cambiamento climatico pone problemi di tutela dei diritti umani [§ 66].</p>	<p>L'ordinamento italiano funziona "quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita" [C. cost. n. 223/1996] e su principi "attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona" [C. cost. n. 58/2018], secondo una logica di tutele, improntata alle caratteristiche di essere incrementali, per rendere effettiva la condizione di benessere della persona [C. cost. nn. 561/1987, 63/1990, 35/1997, 41/2000, 45/2000, 50/2022, 135/2022, 19/2023, 115/2023] e di non attivare o aggravare rischi [C. cost. n. 218/1994].</p>	<p>Già da epoca anteriore alle riforme dell'art. 117 n. 2, <i>lett. s</i>), e degli artt. 9 e 32 Cost. la Corte costituzionale aveva riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale della persona alla salvaguardia dell'ambiente; salvaguardia che comprende la conservazione, razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali di aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti, nonché la preservazione dei patrimoni terrestri e marini e di tutte le specie animali e vegetali, nella naturale connessione con la salute umana [C. Cost. nn. 105/2024; 126/2016; 210/1987; 641/1986].</p>